

SISTEMA AGENZIALE ISPRA/ARPA/APPA
CENTRO INTERAGENZIALE IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

ELENCO FORMATORI DEL SISTEMA AGENZIALE
IN MATERIA DI IGIENE, SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ

Il Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro”, in conformità a quanto riportato nel Documento di programmazione delle attività per il triennio 2010 – 2012 e a seguito della proposta presentata al Consiglio Federale svoltosi a Roma il 21 febbraio 2011, sul quale lo stesso Consiglio si è espresso in maniera favorevole, propone l’istituzione e la strutturazione di un Elenco dei Formatori interno al Sistema Agenziale, in materia d’igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Elenco si configura come strumento di valorizzazione delle risorse umane e opportunità di autonomia in materia di progettazione e gestione della formazione interna sulla specifica materia della sicurezza.

Data la negativa congiuntura economica e le recenti indicazioni del legislatore che ha apportato rilevanti tagli alle risorse destinate alla formazione, l’Elenco dei Formatori può consentire il soddisfacimento dei bisogni formativi obbligatori in materia di sicurezza con costi sostanzialmente limitati.

L’esperienza fin qui svolta dal Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro” sulla formazione dimostra altresì la possibilità di coniugare eccellenti risposte formative a sostegno delle esigenze del Sistema Agenziale con il raggiungimento di economie di spesa.

ARTICOLO 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE

La richiesta d’iscrizione all’Elenco è libera e aperta a tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato, in organico all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA/ARTA) e alle Agenzie Provinciali per la Protezione dell’Ambiente (APPA) che sono in possesso di titoli di studio, competenze, preparazione professionale e abilità orientate alla formazione e all’aggiornamento del personale in organico alle amministrazioni sopra richiamate, sulle specifiche materie riguardanti l’igiene, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per ottenere l’accesso all’Elenco è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- + diploma di laurea di 1° livello associato a:
 - o master post laurea nello specifico campo della Sicurezza e Salute sul lavoro;
 - o ovvero specifica esperienza lavorativa e/o didattica della durata di almeno un anno, sui rischi *individuati ai sensi* dell’ articolo 28 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;
- + diploma di scuola media superiore associata a una documentata esperienza professionale, almeno triennale, sui rischi *individuati ai sensi* dell’ articolo 28 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;
- + esperienza professionale documentata nel ruolo di Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione ed ASPP (da almeno tre anni);

- ✦ esperienza/competenza didattica e/o formativa documentata in materia di sicurezza e salute (almeno 30 ore di attività didattica nel triennio precedente).

Costituiscono requisiti di ordine generale per l'iscrizione:

- assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- assenza nell'esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di ordine generale..

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI INOLTRO DELLE CANDIDATURE

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura non oltre il giorno fissato nell'apposito avviso che sarà diramato sui siti di ognuna delle amministrazioni costituenti il Sistema Agenziale..

La domanda, redatta secondo il format allegato (Allegato A), firmata dall'interessato e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Agenzia, nonché tutta la documentazione a corredo, dovranno essere presentate in formato pdf e trasmesse per posta elettronica al seguente indirizzo: centrointeragenziale@isprambiente.it.

ARTICOLO 4 - ISTRUTTORIA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le domande ammesse, secondo il criterio della rispondenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, confluiranno nella banca dati che costituirà l'Elenco dei Formatori del Sistema Agenziale in materia d'igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'iscrizione all'Elenco non costituisce, di per sé, diritto all'attivazione di docenza.

L'Elenco costituisce, infatti, solo un elenco di disponibilità, da utilizzarsi esclusivamente da parte del Sistema Agenziale nell'ambito delle attività di formazione, informazione e addestramento degli operatori del Sistema stesso.

L'attivazione delle docenze avviene a cura del Centro Interagenziale "Igiene e Sicurezza del Lavoro", ovvero da parte dell'Agenzia incaricata da ISPRA di procedere alla progettazione delle sessioni formative.

Al personale chiamato a svolgere attività di docenza spetta l'indennità oraria prevista dal CCNL di appartenenza nonché il rimborso delle spese per missione, che saranno contabilmente regolate dall'Agenzia organizzatrice.

ART. 5 – DURATA DELL'ELENCO

L'Elenco dei formatori del Sistema Agenziale rimarrà in vigore sino a diversa disposizione del Consiglio Federale.

Annualmente il Centro Interagenziale "Igiene e Sicurezza del Lavoro" rende noto al Sistema Agenziale l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Federale del programma annuale dei corsi in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli iscritti all'Elenco saranno autorizzati di volta in volta dalle rispettive amministrazioni allo svolgimento delle attività formative organizzate e gestite dal Cento Interagenziale.

ART. 6 – INTEGRAZIONE DELL'ELENCO

L'Elenco può essere integrato su richiesta inoltrata dal dipendente e sottoscritta dal Legale rappresentante dell'amministrazione di appartenenza, richiesta che sarà valutata ed approvata in occasione della revisione annuale.

Ai fini dell'iscrizione il dipendente deve produrre la medesima documentazione richiesta in sede di costituzione dell'Elenco che viene valutata e approvata secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 7 – CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

L'iscrizione all'Elenco può essere cancellata, mediante opportuno provvedimento amministrativo, qualora si ravvisino gravi motivi d'inadempienza, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) mancata partecipazione alle attività di docenza concordate;
- c) inadeguatezza dell'attività svolta, rilevabile anche dai questionari di gradimento.

ART.8 – GESTIONE DELL'ELENCO

La gestione dell'Elenco è affidata al Centro Interagenziale "Igiene e Sicurezza del Lavoro".

ART. 9 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., s'informa che i dati relativi ai candidati e agli iscritti saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per le finalità necessarie alla procedura di redazione e di tenuta dell'Elenco.

Unico titolare del trattamento è il "Centro Interagenziale "Igiene e Sicurezza del Lavoro".

Si rinvia all'articolo 13 della suddetta legge circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei propri dati.

ARTICOLO 10 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Federale su proposta del "Centro Interagenziale Igiene e Sicurezza del Lavoro" dandone comunicazione agli iscritti.